



COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 192 DEL 27/12/2024

OGGETTO:

**FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA.
CIG: B503C724A4.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RICHIAMATA la determinazione 11 del 03/02/2022: “ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELABORATO DA CONSIP S.P.A. E STIPULATO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE”;

DATO ATTO che è necessario procedere all'impegno di spesa la fornitura del carburante per il mezzo comunale targato: EK363BJ, oltre ad un trattorino tosaerba – GROSSHOPPER - non targato;

VISTO l'art. 1 comma 7 del D. L. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135 e smi, il quale stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche relativamente alla fornitura: di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

DATO ATTO che, in base a quanto rilevato dal sito Consip - Acquistinretepa.it, sussistono per la Regione Piemonte per la fornitura di carburante per autotrazione una convenzione con una società che non dispone di distributori di carburante sul territorio comunale;

VISTO il parere della Corte dei Conti per la Toscana n. 151/2013/PAR, secondo la quale il vincolo legislativo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, relativamente alle categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, va mitigato ogni qual volta il ricorso all'esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma;

RILEVATO che questo ente dispone di un parco automezzi composto da n. 1 autocarro, Targa EK363BJ,

oltre ad un trattorino tosaerba – GROSSHOPPER - non targato;

POSTO che la distanza tra il capoluogo comunale e il distributore più vicino appartenente alla società con convenzione attiva su Consip è di gran lunga superiore al distributore Q8, comportando un costo di carburante e di personale non conveniente con l'adesione alla convenzione Consip e che comunque non consente il rifornimento mediante fuel card;

CONSIDERATO pertanto che, in tutta evidenza, l'approvvigionamento di carburante in base alla convenzione e l'accordo quadro in essere con Consip, contrasterebbe apertamente con i principi fondamentali stabiliti dall' art. 1 comma 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale espressamente stabilisce che l'azione della pubblica amministrazione deve essere improntata a principi di efficacia ed economicità;

CONSIDERATO che l'assenza, sul territorio di altre compagnie di distribuzione di carburante per autotrazione, impedisce qualsiasi esperimento di procedure di gara che possa portare alla individuazione di ulteriori fornitori in grado di presentare offerte più convenienti per l'amministrazione, stante il conseguente obbligo di lunghi trasferimenti degli automezzi e del personale verso i distributori accreditati, con conseguente danno economico e dequalificazione dei servizi in termini di efficacia;

RIBADITO quindi quanto rilevato dal già citato parere della Corte dei Conti per la Toscana n. 151/2013/PAR con il quale si chiarisce che l'obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento va mitigato ogni qual volta il ricorso all'esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma;

EVIDENZIATO e ribadito che il perseguimento della ratio del contenimento della spesa pubblica non può essere ottenuto attraverso l'adesione alla convenzione e all'accordo quadro attivi su Consip, bensì avvalendosi dell'unico distributore di carburante esistente sul territorio comunale, che garantisce in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa stabiliti dall'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,

RILEVATO infine che, l'adesione all'attuale convenzione Consip porterebbe al risultato opposto a quello prefigurato dalla legge, che è quello di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni;

ATTESO:

- Che è stato contattato Kuwait Petroleum Italia Spa P.IVA 00891951006, titolare del distributore Q8 sito sul territorio comunale, il quale si è dichiarato disponibile a continuare la fornitura in parola attraverso l'utilizzo delle tessere (fuel cards) già in nostro possesso;

- Che il prezzo a litro del carburante sarà pari al prezzo di vendita praticato il giorno della fornitura.

- Che la fornitura risulterà da apposita bolletta rilasciata il giorno stesso della fornitura al personale comunale che richiede la fornitura.

VISTO il D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture "per importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "omissis..."

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal D.L. n.187/2010, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il comma 5, il quale stabilisce che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante (...), il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, il Codice unico di progetto (CUP);

VISTA l'attribuzione di CIG da parte dell'AVCP su richiesta del Comune e nello specifico il codice di gara

attribuito è B503C724A4;

VISTO il bilancio di previsione 2024/2026;

RITENUTO procedere all'affidamento della fornitura e al relativo impegno di spesa.

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174);

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI AFFIDARE alla Kuwait Petroleum Italia Spa P.IVA 00891951006, la fornitura di carburante per i mezzi comunali in premessa specificati, per l'anno 2025.
2. DI PREVEDERE per l'acquisto del carburante, per gli automezzi del Comune per l'anno 2025 una spesa presunta di € 1.000,00 iva compresa, che trova copertura alla missione 01/programma 11/titolo 1/capitolo 1056 del bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2025;
3. DI DARE atto che la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.
4. DI DARE atto che, qualora la Ditta non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
5. DI DARE atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel n. 267/00

Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
HOXHA Eleonora